

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
COMUNE DI SAINT-MARCEL**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
PER IL TRASPORTO DI PERSONE  
MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  
(L. 15.01.1992, N. 21 – L.R. 09.08.1994, N. 42)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio n. 25 in data 02.07.1998.  
Pubblicato all'Albo pretorio comunale dal 14.08.1998 al 29.08.1998.**

**Saint-Marcel, li 07.09.1998**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Paola dr.ssa ANTONUTTI**

## **INDICE**

### **CAPITOLO I**

- Art. 1 Disciplina dei servizi
- Art. 2 Caratteristiche e finalità dei servizi
- Art. 3 Condizioni per l'esercizio dei servizi
- Art. 4 Stanziamento e limiti operativi territoriali
- Art. 5 Commissione comunale consultiva

### **CAPITOLO II**

- Art. 6 Domanda per esercitare il servizio
- Art. 7 Titoli preferenziali
- Art. 8 Assegnazione della licenza o della autorizzazione
- Art. 9 Inizio del servizio
- Art. 10 Validità e trasferibilità della licenza o della autorizzazione

### **CAPITOLO III**

- Art. 11 Obblighi del conducente e divieti
- Art. 12 Tariffe

### **CAPITOLO IV**

- Art. 13 Organi di vigilanza
- Art. 14 Diffida
- Art. 15 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 16 Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 17 Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Norme transitorie
- Art. 20 Entrata in vigore

## **CAPITOLO 1**

### **Art. 1 (Disciplina dei Servizi)**

1. Il presente regolamento contiene le norme e disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea, definiti dalla legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21, dalla legge regionale 9 agosto 1994 n. 42 e dalla legge regionale 1° settembre 1997 n. 29.
2. Gli autoservizi di cui al comma 1 sono altresì disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

### **Art. 2 (Caratteristiche e finalità dei servizi)**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e/o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
2. Detti autoservizi vengono effettuati a richiesta in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. In presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, quando debbono realizzarsi opportune condizioni sussidiarie, integrative o intermodali con i servizi pubblici di linea, gli autoservizi di cui al comma 2 possono effettuare il trasporto collettivo in modo continuativo o periodico nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune. Tali autorizzazioni consentono ai titolari della licenza o autorizzazione di stipulare contratti con le Società concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea per effettuare servizi integrativi o sostitutivi di quelli di linea.

### **Art. 3 (Condizioni per l'esercizio dei servizi)**

1. Per esercitare i servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente è richiesta la titolarità di apposita licenza (taxi) o autorizzazione (noleggio con conducente) rilasciata a persona fisica, fatto salvo il potere di conferimento consentito dall'art. 7 della legge quadro n. 21/92.
2. La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. E' fatto obbligo di osservare le disposizioni relative ai divieti ed alla possibilità di cumulo di licenze od autorizzazioni previste al secondo comma dell'art. 8 della legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 o in altre successive disposizioni eventualmente emanate.
3. Il Sindaco rilascia la licenza o l'autorizzazione con modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento unitamente ad un contrassegno contenente il nome e lo stemma del Comune stesso, il nome del titolare della licenza o dell'autorizzazione, il numero della stessa. La licenza o l'autorizzazione deve

- trovarsi a bordo del veicolo durante gli spostamenti ed il contrassegno deve essere esposto in modo visibile.
4. L'esercizio della licenza o della autorizzazione deve essere svolto da un conducente iscritto nel ruolo previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione o da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli di servizi pubblici non di linea.
  5. Nell'esercizio dei servizi debbono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica ed assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turgidi lavoro del personale addetto debbono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque il rispetto di periodi di riposo adeguato.
  6. I turni e gli orari per i servizi di taxi sono stabiliti dal Sindaco.

**Art. 4**  
**(Stazionamento e limiti operativi territoriali)**

1. Per l'esercizio di taxi lo stazionamento avviene in luogo pubblico. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale e la prestazione è obbligatoria per qualsiasi destinazione nell'ambito comunale. E' invece facoltativa oltre i, territorio comunale.
2. Per il servizio di noleggio con conducente lo stazionamento avviene all'interno della rimessa. Il trasporto viene effettuato senza limiti territoriali. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale per qualsiasi destinazione
3. L'utente può accedere al servizio fuori dei luoghi di stazionamento. L'utente può accedere al servizio fuori dei luoghi di stazionamento. In tale evenienza è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
4. Così come previsto al comma 3 dell'art. 14 della legge quadro n. 21/92, le autovetture adibite al servizio taxi sono esonerate dell'obbligo del tassometro. E' inoltre consentito che le autovetture in servizio di noleggio con conducente siano utilizzate per il servizio di taxi.

**Art. 5**  
**(Commissione comunale consultiva)**

1. La Commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 4, comma quarto, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e all'art. 5 della L.R. 9 agosto 1994, n. 42 esprime parere su:
  - a. Adozione e modifiche regolamento comunale;
  - b. Pianta organica delle licenze o delle autorizzazioni;
  - c. Formulazione di una graduatoria per titoli in presenza di più domande sulla base dei titoli preferenziali di cui all'art. 7 del regolamento;
  - d. Qualità dei servizi offerti e delle tariffe da applicare;
  - e. Definizione delle caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi o a noleggio con conducente ;

- f. Disposizioni di verifiche amministrative, tramite la Polizia Municipale, sull'idoneità dei mezzi di servizio quando necessarie;
  - g. Pareri in merito ai provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di cui agli art. 15-16-17.
2. In ordine agli interventi indicati ai punti d) ed e) del comma 1° restano salve le competenze degli uffici della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.)

## **CAPITOLO II**

### **Art. 6**

#### **(Domanda per esercitare il servizio)**

1. Per esercitare il servizio di taxi o di noleggio con conducente deve essere presentata al Sindaco domanda su carta legale.

Nella domanda devono essere indicate:

- generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, titolo di studio del richiedente, iscrizione nel ruolo di conducente di veicolo adibito a servizi pubblici non di linea.
- dati relativi alle caratteristiche del mezzo da adibire al servizio e della rimessa.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, che attesti di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- b. Dichiarazione da cui risulti l'impegno a non effettuare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c. Documentazione attestante eventuali titoli di preferenza secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

### **Art. 7**

#### **(Titoli preferenziali)**

1. Costituiscono titoli preferenziali di preferenza per la collocazione nella graduatoria:
- a. Avere esercitato il servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
  - b. Avere esercitato, per lo stesso periodo, il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di una impresa di noleggio con conducente;
  - c. Anzianità di residenza nel Comune.

**Art. 8**  
**(Assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni)**

1. Nel caso di più domande, le licenze o le autorizzazioni vengono assegnate in base alla graduatoria per titoli.
2. Ad ogni soggetto interessato potrà essere assegnata una sola licenza o autorizzazione.
3. Per il rilascio della licenza o della autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
  - a. di essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le norme del C.D.S;
  - b. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta tenuto presso il Servizio del Commercio, Zona Franca e Contingentamento dell'Assessorato Regionale dell'Industria, Artigianato ed Energia;
  - c. di essere proprietario del veicolo per il quale è stata richiesta la licenza o l'autorizzazione, od averne la disponibilità in leasing;
  - d. di avere la sede e la disponibilità di rimessa (presso cui possono essere effettuate le prenotazioni del servizio di trasporto) adatti al ricovero dei veicoli ed alla loro manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione;
  - e. di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.
4. Sono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
  - a. L'essere incorso in condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che si intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 179e seguenti del c.p.;
  - b. L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia;
  - c. L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - d. L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
  - e. L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

**Art. 9**  
**(Inizio del servizio)**

L'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 180 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

**Art. 10**  
**(Validità e trasferibilità della licenza o della autorizzazione)**

1. Le licenze o le autorizzazioni hanno durata normale di anitre e sono rinnovabili, su richiesta dell'interessato, fatti salvi i casini sospensione, di revoca e di decadenza previsti dagli artt. 15-16-17.  
Possono essere sottoposte a controllo, ai fini di accertare la permanenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono trasferibili nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 9 della legge quadro n. 21/92.  
Il trasferimento deve essere autorizzato dal Sindaco, il quale accerta l'esistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti del subentrante.

**CAPITOLO III**

**Art. 11**  
**(Obblighi del conducente e divieti)**

1. I conducenti di taxi o di veicoli in noleggio hanno l'obbligo:
  - a. Di prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - b. Di curare l'efficienza del veicolo al fine anche di garantire la qualità del servizio;
  - c. Di comportarsi sempre con correttezza e senso di responsabilità;
  - d. Di segnalare la condizione di taxi libero con l'apposito segnale luminoso.
2. E' fatto altresì obbligo:
  - a. Di predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o per interruzione del trasporto determinato da cause di forza maggiore;
  - b. Di trasportare i bagagli al seguito del cliente alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune;
  - c. Di trasportare, gratuitamente, i cani accompagnati per non vedenti;
  - d. Di effettuare i servizi eventualmente ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica;In tal caso la retribuzione del servizio è corrisposta secondo le norme di legge.
3. E' fatto divieto:
  - a. Di interrompere la corsa, salvo esplicita richiesta del cliente o casi di forza maggiore o di pericolo;
  - b. Richiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati e/o pattuiti.

**Art. 12**  
**(Tariffe)**

1. Le tariffe dei servizi di taxi sono stabilite con provvedimento di Giunta sulla base dei costi localmente risultanti e delle eventuali disposizioni regionali in materia.

2. Per il servizio di noleggio con conducente la Giunta Comunale fissa i limiti massimi e minimi entro i quali libera la contrattazione delle parti.
3. Nel caso dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento si applicano le tariffe regionali in vigore per i servizi pubblici di linea commisurati alla tipologia ed alle modalità delle prestazioni da fornire.
4. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo e per altre cause di forza maggiore e non sia possibile organizzare il servizio sostitutivo il cliente dovrà pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **CAPITOLO IV (Vigilanza e Sanzioni)**

### **Art. 13 (Organi di vigilanza)**

1. All'Ufficio di Polizia Municipale spetta la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto non di linea.

### **Art. 14 (Diffida)**

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o della autorizzazione quando lo stesso:
  - a. Non eserciti con regolarità il servizio (per es. non prende le prenotazioni);
  - b. Non presenti il veicolo alle visite di accertamento e di controllo disposte dall'amministrazione comunale;
  - c. Si procuri il servizio nel territorio di altri Comuni in difformità a quanto disposto all'art. 4 del presente regolamento;
  - d. Interrompa il servizio o devii, di propria iniziativa, del percorso più breve salvo casi di forza maggiore o di pericolo;
  - e. Non comunichi al sindaco l'eventuale modifica dell'indirizzo della sede e della rimessa nell'ambito del territorio comunale.
2. Dopo la prima diffida, al titolare che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni di cui al comma 1 vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 18.

### **Art. 15 (Sospensione della licenza e dell'autorizzazione)**

1. Il Sindaco può sospendere la licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio, per un periodo non superiore a 90 giorni, quando:
  - a. Vengano violate le vigenti norme del C.D.S. in modo da compromettere la sicurezza dei trasportati;



- b. Vengano violate le norme amministrative o penali relative all'esercizio della attività;
  - c. Vengano utilizzati veicoli diversi da quelli autorizzati per il servizio;
  - d. Non vengano osservate le tariffe di cui all'art. 13;
  - e. Non venga prestato il servizio richiesto oppure venga prestato con grave negligenza.
2. Il periodo di sospensione è commisurato alla gravità della infrazione ed a eventuale recidività.

**Art. 16**  
**(Revoca della licenza o dell'autorizzazione)**

1. Il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione quando:
- a. Vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale del titolare;
  - b. Sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato;
  - c. Siano stati adottati due provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 15;
  - d. Sia stata ceduta la licenza o l'autorizzazione in violazione delle norme contenute all'art. 10;
  - e. Si siano verificate gravi e ripetute violazioni alle norme del presente Regolamento;
  - f. Sia svolta altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g. Vengano accertate altre gravi irregolarità ritenute incompatibili con il servizio;
  - h. Venga accertato l'esercizio del servizio in difformità alle norme del presente regolamento;
  - i. Il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 8;
2. Dei provvedimenti di revoca il Sindaco dà comunicazione al Servizio del Commercio, Zona Franca e Contingentamento dell'Assessorato Regionale dell'Industria, Artigianato ed Energia.

**Art. 17**  
**(Decadenza della licenza o dell'autorizzazione)**

1. La licenza o l'autorizzazione si intende decaduta, con provvedimento del Sindaco, quando:
- a. Non si inizi il servizio entro il termine di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
  - b. Ci sia una esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
  - c. Venga alienato il veicolo, senza comunicazione entro 10 giorni al Sindaco, e senza che lo stesso sia sostituito entro 180 giorni, salvo proroga per motivare necessità;

- d. Venga interrotto il servizio per un periodo superiore a 60 giorni, senza comunicazione entro 10 giorni al sindaco, salvo proroga per motivate necessità;
- e. Successivamente a morte del titolare, gli eredi legittimi non inizino il servizio nei termini stabiliti dall'art. 9 della legge quadro n. 21/1992.
2. Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. ed al Servizio del Commercio, Zona Franca e Contingentamento dell'Assessorato Regionale dell'Industria, Artigianato ed Energia.

**Art. 18**  
**(Sanzioni)**

1. Fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti di sospensione, di revoca e di decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale nonché le norme del Codice della Strada, le infrazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste negli artt. 106 e 107 del R.D. 03.03.09134, n. 383, nonché dalla normativa regionale vigente.
2. Le sanzioni sono applicate dal sindaco fatta salva la possibilità di oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
3. Le sanzioni sono irrogate rispettando la normativa vigente e, in particolare, la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 19**  
**(Norme transitorie)**

1. Le ditte che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano l'attività per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sono autorizzate a continuare l'attività purchè richiedano, entro e non oltre 90 giorni, la conversione dell'autorizzazione in essere da concedersi loro previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 8 del presente regolamento.

**Art. 20**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della deliberazione di adozione e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.